



Camera di Commercio
Modena

Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Modena

Regolamento

Consulta Provinciale dei liberi professionisti

Indice

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto del Regolamento

CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

art. 2 Il Presidente della Consulta

CAPO III
LA CONSULTA PROVINCIALE

art. 3 Composizione della Consulta provinciale

art. 4 Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Modena

art. 5 Funzioni consultive e formulazione delle proposte

art. 6 Convocazione delle sedute

art. 7 Luogo delle sedute

art. 8 Deposito degli atti – Rilascio delle copie

art. 9 Sospensione delle sedute

art. 10 Quorum per la validità delle riunioni

art. 11 Validità delle proposte

art. 12 Pubblicità delle sedute

art. 13 Partecipazione ai lavori della Consulta

art. 14 Processo verbale delle sedute

art. 15 Obbligo di astensione

art. 16 Votazioni

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 17 Interpretazione delle norme del regolamento

art. 18 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e in attuazione dell'art. 28 dello Statuto della Camera di Commercio di Modena.
2. Il Regolamento è approvato e modificato dal Consiglio camerale.

CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

art. 2
Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio di Modena che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la nomina del Presidente della Consulta, che deve effettuarsi a maggioranza dei presenti, si rimanda agli artt. 10 e 11 del presente regolamento.
3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.

CAPO III
LA CONSULTA PROVINCIALE

art. 3
Composizione della Consulta provinciale

1. Fanno parte della Consulta provinciale i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, individuate dallo Statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico
2. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 300 iscritti nel territorio di competenza della Camera di Modena, della presenza di una sede operativa da almeno tre anni sullo stesso territorio e dei

servizi resi e dell'attività svolta nella medesima circoscrizione in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta.

3. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

art. 4

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Modena

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Modena, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante degli ordini professionali si rimanda agli artt. 10 e 11 del presente regolamento.
3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del d.m. 4/08/11 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/93.

art. 5

Funzioni consultive e formulazione delle proposte

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni indirizzati alla Camera di Commercio relativi alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della Camera di Commercio.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

art. 6

Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta ed è inviato via e-mail all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta unitamente all'ordine del giorno .
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
5. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo

richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

6. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.

art. 7

Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede della Camera di commercio di Modena , e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

art. 8

Deposito degli atti – Rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala consiliare della Camera di commercio di Modena , a disposizione dei componenti.
2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

art. 9

Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.

art. 10

Quorum per la validità delle riunioni

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

art. 11

Validità delle proposte

1. La Consulta approva le proposte da presentare al Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
3. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

art. 12

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

art. 13

Partecipazioni ai lavori della Consulta

1. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente ed il Segretario Generale della Camera di commercio di Modena, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

art. 14

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario della Camera di Commercio di Modena o da altro soggetto dal medesimo individuato che provvede alla redazione del processo verbale.
3. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 8 punto 2 gli atti della Consulta sono soggetti al diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni con le modalità previste dal regolamento camerale per la disciplina del diritto di accesso.

art. 15

Obbligo di astensione

1. I componenti la Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

art.16

Votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. L'esito è proclamato dal Presidente.

3. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
4. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
5. Si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 17

Interpretazione delle norme del regolamento

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello alla Consulta qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei componenti contestata.

art. 18

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, della Camera di Commercio per sette giorni consecutivi ed entra in vigore l'ottavo giorno successivo la sua pubblicazione.